

Accesso ai servizi on line dell' Agenzia delle Entrate: approfondimenti

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall' Agenzia delle Entrate ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l'accesso all'area riservata.

Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini potranno accedere all'area riservata utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali.

Le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti:

- SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale;
- CIE – Carta d'identità elettronica;
- CNS – Carta nazionale dei servizi.

Per chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di questi tre strumenti deve dotarsene.

ATTENZIONE: I professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall' Agenzia, che vogliono accedere all'area riservata, potranno invece continuare a richiederle e utilizzarle anche dopo il 1° ottobre e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.

Anche le persone fisiche titolari di partita IVA e/o che risultino già incaricate ad operare in nome e per conto di altri soggetti giuridici, possono richiedere e utilizzare le credenziali dopo il 1° ottobre.

I professionisti delegati potranno continuare ad accedere e quindi a consultare il cassetto fiscale dei propri clienti previa presentazione all' Agenzia Entrate del relativo modulo di delega opportunamente compilato e sottoscritto.

Si ricorda che utilizzando i servizi on line dell'Agenzia Entrate i cittadini possono effettuare numerosi adempimenti a distanza, senza che sia necessario recarsi negli uffici. Ecco alcuni esempi di utilizzo.

Accedere al proprio cassetto fiscale per consultare:

- le dichiarazioni presentate;
- i versamenti effettuati;
- gli atti registrati;
- le comunicazioni e i rimborsi ricevuti;
- le proprie certificazioni uniche trasmesse all'Agenzia dai sostituti d'imposta.

Utilizzare gli altri servizi disponibili tra cui:

- accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata;
- pagamento di imposte, tasse e contributi (F24 web);
- registrazione di un contratto di locazione (RLI);
- Civis – assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo, sull'autotutela locazioni; servizio per la correzione dei dati della delega di pagamento F24 e per l'invio di documenti per controllo formale. Agli interlocutori professionali è richiesto di utilizzare prioritariamente il servizio telematico, limitando l'utilizzo di canali alternativi nei casi di lavorazione per via telematica non andata a buon fine, di indisponibilità del canale telematico, o, ancora, in caso di mancato riscontro tramite Civis;
- presentazione della dichiarazione di successione, di voltura catastale automatica e di trascrizione degli immobili (SuccessioniOnline);
- presentazione di atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati

(architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili).

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una **guida ed un video tutorial** per illustrare come si accede ai servizi online con Spid – e come ottenerlo – con Cns e con la Carta d'identità elettronica.

Lo Spid è uno strumento sempre più indispensabile in quanto è la **chiave di accesso** semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Le istruzioni per attivare la propria identità digitale sono presenti anche sul sito dell'Agid ([cliccare qui](#)).

Tutti i cittadini italiani maggiorenni possono attivare la propria identità Spid, purché abbiano:

- un documento di riconoscimento in corso di validità;
- la tessera sanitaria o il tesserino di codice fiscale;
- una e-mail e un numero di cellulare personale.

È possibile scegliere uno o più gestori di identità (identity provider), tra quelli abilitati, e registrarsi.

Il Ministero dell'Interno, attraverso il proprio sito, ha fornito informazioni circa l'utilizzo della **Carta d'identità elettronica** ([cliccare qui](#)). **"Entra con Cie"** è infatti il servizio che consente ai cittadini in possesso di una Cie di autenticarsi ai servizi online abilitati con diverse modalità:

- "Desktop" – l'accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della Cie. Per abilitare il funzionamento della Cie sul proprio computer è necessario installare prima il "Software Cie";
- "Mobile" – l'utente accede al servizio mediante uno smartphone dotato di interfaccia Nfc e dell'app "Cie ID" e con lo stesso effettua la lettura della Cie;
- "Desktop con smartphone" – l'accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della Cie, in luogo del

lettore di smart card contactless, l'utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia Nfc e dell'app "Cie ID".

L'Agenzia delle Entrate non è stata l'unica a modificare le proprie modalità di accesso; anche l'Inps ha introdotto alcune modifiche di accesso che riguardano direttamente gli intermediari e non i privati contribuenti.

Con la circolare INPS 2 luglio 2021, n. 95, l'Istituto ha infatti annunciato l'avvio di una campagna di comunicazione per informare l'utenza, assicurando una più **graduale transizione dal Pin verso l'utilizzo delle credenziali Spid, Cie e Cns**; **l'accesso tramite Pin ai servizi online con profili diversi da quello di cittadino non è più consentito dal 1° settembre 2021**. In questo caso gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, pubblica amministrazione, professionista esercente l'attività di medico o di avvocato, ecc., si sono dovuti dotare di credenziali SPID almeno di livello 2 o della CIE (con relativo PIN).

(MF/ms)

Alternanza scuola-lavoro con operatori elettrici di Enaip Lecco

Si informano le aziende associate che l'Enaip di Lecco sta programmando gli **avvi dei periodi di alternanza** (ora P.C.T.O.) delle classi III dell'indirizzo Operatore elettrico.

Gli studenti verranno ospitati in azienda per un periodo che andrà **da ottobre 2021** (data inizio da definire con azienda)

all'1 febbraio 2022.

Sono previsti tre periodi di sospensione per rientro a scuola e festività:

- 1 °Rientro a scuola 8/11/2021 – 12/11/2021
- Festività natalizie 24/12/2021 – 7/01/2022
- 2° Rientro a scuola 10/01/2022 – 14/01/2022

Le competenze acquisite nel corso di studio riguardano:

- Lettura del disegno elettrico e del progetto
- Progettazione di un impianto decidendone le caratteristiche e i materiali da usare in base alle richieste del cliente
- Conoscenza e utilizzo dei programmi informatici del settore
- Utilizzo degli strumenti e attrezzature adeguati alle attività da svolgere
- Realizzazione di un impianto elettrico
- Posa delle canalizzazioni, seguendo il progetto
- Riparazione dei guasti

Api Lecco Sondrio raccoglierà l'elenco delle disponibilità e provvederà a inviarle al docente di riferimento per l'alternanza: le aziende interessate potranno mandare una mail a: scuola.lavoro@api.lecco.it

Entro l'inizio della prossima settimana verranno effettuati gli **abbinamenti impresa – studente** sulla base della residenza e delle attività proposte concordate con l'istituto. Una volta confermato l'abbinamento, la scuola provvederà a stipulare una convenzione con il soggetto ospitante.

L'azienda si impegnerà a identificare un tutor aziendale (lo studente potrà affiancare più dipendenti dell'azienda) e siglare il progetto formativo individuale in accordo con il tutor scolastico.

(TM/tm)

“Previsioni difficili Numerosi fattori pesano sui mercati”

La Provincia del 27 settembre 2021, intervista a **Ambrogio Bonfanti**, presidente del Consorzio Adda Energia di Api Lecco Sondrio.

«Previsioni difficili Numerosi fattori pesano sui mercati»

Prospettive

Ambrogio Bonfanti
guida il Consorzio Api
che riunisce oltre
trecento utenze elettriche

«I fortissimi aumenti in atto per i costi dell'energia sono inaspettati, seppure si stiano verificando nel quadro di rincari di tutte le materie prime. Sul mercato ci sono pochi operatori, quindi questa è una situazione difficile da gestire», afferma Ambrogio Bonfanti, presidente del Consorzio Api Energia.

I contratti del consorzio per il 2021 sono già chiusi da tempo e ora ci si sta attivando per capire che tipo di coperture ottenere per il 2022 per le oltre 300 utenze dell'elettricità che consumano in totale circa 250 gigawattora e le 40 del gas con un consumo di circa 10 milioni di metri cubi.

«È inutile negarlo: le aziende stanno subendo questi rincari. Come consorzio, avendo anticipato gli acquisti rispetto a quello che sarebbero stati i costi successivi ci troviamo in una situazione un po' migliore rispetto a quella di mercato a cui stiamo assistendo in questi mesi. La possibilità – aggiunge Bonfanti – di aver fatto acquisti su mandato dei nostri consorziati con i prezzi dell'anno scorso sta dando buoni risultati».

Bonfanti è alla guida del consorzio da cinque anni durante i quali non si sono mai visti sbalzi giornalieri di prezzo importanti come quelli di quest'ultimo periodo. Dal suo osservatorio registra come in questo momento qualsiasi rumor giornaliero incida in modo sensibile nel muovere con rapidità l'oscillazione dei prezzi: «Tempofa – aggiunge – il rapporto euro-dollaro corrispondeva a salite e discese dei prezzi, ora pesano di più gli eventi climatici straordinari, gli



Ambrogio Bonfanti, Api energia

interventi inaspettati su centrali elettriche oppure la fermata di un gasdotto, eventi capaci di stravolgere il mercato. E c'è anche chi punta l'attenzione sul fatto che in questo contesto l'energia e il gas possono essere oggetto di forti speculazioni». Non aiutano a fare previsioni le incertezze sulla revisione in atto della legislazione europea sull'energia rinnovabile, aggiornata l'ultima volta nel 2018 e da allineare ai nuovi piani sul clima.

«Uno dei nostri timori – conclude Bonfanti – è che tutto ciò ricada sui prezzi finali al consumo, condizionando i consumi e quindi la crescita. Sia la revisione del piano energetico che tutta la discussione intorno al tema della transizione ecologica rendono difficile farsi un'idea su come evolveranno le dinamiche di mercato. Comunque ora l'intervento di riduzione messo in atto dal Governo è una risposta concreta e un intervento fondamentale per tutto il sistema industriale, economico e sociale, dal momento che non vogliamo certo vedere le cose solo dal punto di vista dell'impresa».

M. Del.

[Download](#)

Green Pass: informativa per i dipendenti in lingua inglese e francese

Trasmettiamo in allegato l'informativa, **in lingua inglese e francese**, per i dipendenti di lingua straniera in merito all'obbligatorietà del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021.

(SN/am)

[4089_Green_pass_obbligatorio_-_Informativa_per_i_dipendenti_-_inglese.pdf](#)

[Download](#)

[4091_Green_pass_obbligatorio_-_Informativa_per_i_dipendenti_francese.pdf](#)

[Download](#)

Green Pass obbligatorio dal 15 ottobre 2021: approfondimenti e informativa

per i dipendenti

Il Decreto n. 127/2021 che si allega è il provvedimento legislativo che impone l'obbligo del Green Pass in maniera estensiva al mondo del lavoro, pubblico e privato. E' vigente dal giorno successivo alla pubblicazione, ovvero dal 23 settembre 2021.

In realtà **l'obbligo di Green Pass scatta dal 15 ottobre 2021**, ma è del tutto evidente che le prossime settimane sono fondamentali per organizzare le modalità di controllo del Green Pass nei diversi luoghi di lavoro e per fare il vaccino da parte di chi non aveva ancora provveduto.

Per questa ragione è **utile informare subito tutto il personale dipendente**, ma anche eventuali **lavoratori in appalto o consulenti e visitatori**, che dal 15 ottobre sarà necessario esibire il green pass. Si suggerisce di esporre nelle bacheche o di far circolare una comunicazione simile a quella allegata.

Da parte loro, i datori di lavoro hanno il compito di definire, entro il 15 ottobre 2021, le **modalità operative per l'organizzazione delle verifiche**, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro ma anche a campione; per farlo occorre individuare con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e dare loro adeguate istruzioni. In attesa delle linee guida che il Consiglio dei Ministri ha la facoltà di adottare, per l'omogenea definizione delle modalità organizzative, si suggerisce di consultare le indicazioni per l'uso della App VerificaC19 su dispositivo mobile, che si trovano nelle [Faq governative](#) e che tengono conto degli aspetti relativi alla Privacy.

La **sanzione** per le aziende che non avranno adottato le modalità di controllo possono essere irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale e dell'Ispettorato del lavoro.

Chi non fosse ancora vaccinato potrebbe farlo nelle prossime settimane in modo da possedere il green pass valido dal 15 ottobre 2021 oppure potrebbe ricorrere con regolarità ai tamponi rapidi presso le farmacie e le strutture sanitarie convenzionate.

Si consiglia di consultare il [sito dedicato alla certificazione verde](#) dove trovare i dettagli sulla validità del documento nei diversi casi e molti altri aspetti operativi

(SN/bd)

[4072_N.L._cc_-_COVID_Obbligo_Green_Pass_D.L._n._127-2021.pdf](#)
[Download](#)

[4077_N.L._35_-_CARTELL0_Green_pass_obbligatorio_dal_15_ottobre_2021_per_accedere_a_tutti_i_luoghi_di_lavoro_ok.pdf](#)
[Download](#)

Valute estere agosto 2021

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall' Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di agosto 2021 come segue:

	Per 1 Euro
Dinaro Algerino	159.2212

Peso Argentino	114,3279
Dollaro Australiano	1,6118
Real Brasiliano	6,1884
Dollaro Canadese	1,4827
Corona Ceca	25.4701
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare	7,6237
Corona Danese	7,4369
Yen Giapponese	129,2841
Rupia Indiana	87,2573
Corona Norvegese	10,4195
Dollaro Neozelandese	1,6872
Zloty Polacco	4,5687
Lira Sterlina	0,85287
Leu Rumeno	4,9232
Rublo Russo	86,6067
Dollaro USA	1,1772
Rand Sud Africa	17,3827
Corona Svedese	10,2157
Franco Svizzero	1,0762
Dinaro Tunisino	3,2848
Hryvnia Ucraina	31,5138
Forint Ungherese	351,8432

Sul sito dell' Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di agosto sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)

Publicato il decreto attuativo della “super Ace”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 17 settembre 2021, l’atteso provvedimento attuativo della disciplina della c.d. “**super Ace**” (art. 19 del Dl 73/2021), il quale regola le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione preventiva che le imprese interessate sono tenute a effettuare all’Agenzia stessa al fine di utilizzare il credito d’imposta riveniente dalla trasformazione del rendimento nozionale del 2021.

L’agevolazione, come si ricorda, si sostanzia non solo in un diverso calcolo di criterio dell’Ace (con un coefficiente maggiorato del 15% in luogo dell’1,3%, e senza raggugli ad anno per i versamenti in denaro e le rinunce dei soci ai crediti), ma anche nella possibilità di fruire il beneficio fiscale sotto forma di credito d’imposta utilizzabile nel modello F24. Nel contesto della “super Ace” gli incrementi rilevanti sono limitati a 5 milioni di euro (l’eccedenza è, invece, agevolata con l’Ace “ordinaria”) e il credito è calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires.

In termini generali, il provvedimento limita in modo considerevole le aspettative di più società che hanno effettuato nel 2021 incrementi del capitale, posticipando in modo significativo la data della possibile compensazione.

Mentre, infatti, la norma primaria (art. 19 comma 3 del Dl 73/2021), replicata dall’art. 4.2 del provvedimento attuativo, stabilisce che il credito d’imposta può essere utilizzato,

previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello in cui sono avvenuti il versamento del conferimento in denaro o la rinuncia ai crediti, o a quello in cui l'assemblea ha deliberato di destinare in tutto o in parte a riserva l'utile di esercizio, lo stesso provvedimento contiene due norme che, nei fatti, spingono in là nel tempo questo beneficio:

- **la prima (art. 3.3) consente di inviare le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate (c.d. "comunicazioni Ace") solo a decorrere dal 20 novembre 2021;**
- **la seconda (art. 4.1) concede sino a 30 giorni all'Agenzia delle Entrate per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito.**

Essendo la compensazione nel modello F24 subordinata alla comunicazione del riconoscimento del credito, l'orizzonte temporale su cui si va a collocare il beneficio è individuabile nel dicembre del 2021, "saltando" così – a meno di comunicazioni Ace tempestive e di un rapido riscontro dell'Agenzia delle Entrate – anche la scadenza del 30 novembre 2021 per i secondi acconti delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Venendo invece agli aspetti positivi, l'art. 3.3 del provvedimento precisa che la comunicazione Ace può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi del capitale proprio (e non, quindi, alla totalità degli incrementi dell'anno). Quindi, per due versamenti dei soci effettuati nel 2021, la società può presentare una prima comunicazione Ace per il primo versamento, potendo compensare anticipatamente il credito d'imposta derivante da questo apporto, e così fare in modo distinto per il secondo versamento. Va da sé, però, che la fissazione del termine iniziale delle richieste al 20 novembre 2021 depotenzia di molto questa norma, la quale in sé aveva potenzialità di sicuro interesse per le imprese che si sono capitalizzate.

Nella comunicazione (da presentare esclusivamente in

via telematica) i dati principali sono quelli della natura del soggetto d'imposta, della variazione in aumento del capitale proprio, del rendimento nozionale e del credito d'imposta.

Nella casella "**Tipo soggetto**" occorre segnare il codice "1" se il beneficiario è un soggetto Irpef, "2" se esso è un soggetto Ires ordinario o "3" se è un soggetto Ires tenuto al versamento della maggiorazione per gli intermediari finanziari (in tal caso, le istruzioni precisano che per il computo del credito si tiene conto anche della maggiorazione).

L'elencazione dei soggetti ammessi, in cui si fa riferimento anche alle snc e alle sas, sembrerebbe indicare che sono esse (e non, quindi, i soci) a beneficiare del credito; se questa interpretazione è corretta, il meccanismo di calcolo del credito d'imposta sarebbe quello che già le società di persone sperimentano al fine di trasformare le eccedenze Ace non utilizzate ai fini della compensazione con l'Irap.

Per quanto riguarda i **successivi campi**, se ad esempio una società di capitali ha accantonato a riserva l'utile del 2020 per 600.000 euro e ha ricevuto dai soci nell'agosto 2021 versamenti in conto capitale per 2 milioni di euro, occorre indicare nel campo "Variazione in aumento del capitale proprio" l'importo di 2,6 milioni di euro, nel campo "Rendimento nozionale" quello di 390.000 euro (il 15% degli incrementi) e nel campo "Credito d'imposta" il credito di 93.600 euro (il 24% del rendimento nozionale). Ove vi sia un altro versamento nel dicembre 2021, questo può essere oggetto di una seconda comunicazione Ace autonoma.

Da ultimo, il provvedimento attuativo precisa, all'art. 4.4, che il modello F24 per la compensazione deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e che (indicazione non presente nella norma primaria), se il credito d'imposta eccede 150.000 euro, occorrono le attestazioni antimafia (quadro A del modello).

Utilizzo del bonus investimenti: chiarimenti

Con le risposte a interpello nr. 602 e 603 pubblicate il 17 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato alcune questioni relativamente all'applicazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020, riprendendo in parte i chiarimenti già forniti nell'ambito della circolare n. 9/2021.

In entrambe le suddette risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate, come già affermato nella circolare citata, ritiene che il coordinamento sul piano temporale delle due discipline agevolative di cui alla L. 160/2019 e alla L. 178/2020 debba avvenire distinguendo gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20%.

In questo caso, l'Agenzia ritiene che tali investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020.

Per converso, rientrano nella nuova disciplina gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.

L'Agenzia chiarisce quindi che nel caso in cui alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all'ordine vincolante ma non sia stato versato l'acconto minimo del 20% (anche, ad esempio, nel caso in cui l'acconto sia stato versato in misura "insufficiente"), trova applicazione la "nuova" disciplina di

cui alla L. 178/2020.

Nella risposta n. 603/2021 l'Agenzia precisa inoltre che, in relazione ad un investimento effettuato nel 2020 a cui si applica il credito d'imposta di cui alla L. 160/2019 per effetto dell'avvenuta "prenotazione" entro il 15 novembre, seppur emergono perplessità sulla circostanza che i beni risultano prima interconnessi (22 dicembre) e poi consegnati (30 dicembre), ai sensi dell'art. 1, comma 191, il credito di imposta spettante è utilizzabile in compensazione dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni, ossia dall'anno 2021.

Nella risposta n. 602/2021 viene invece analizzata la decorrenza dell'utilizzo del credito d'imposta di cui alla L. 178/2020.

In particolare, si chiede a decorrere da quale periodo di imposta è possibile compensare la prima rata del credito di imposta "4.0", spettante in forza del comma 1056, tenuto conto che nel caso di specie l'interconnessione del bene in oggetto al sistema aziendale si è verificata nell'anno 2020 e risulta regolarmente attestata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante, datata 31 dicembre 2020, mentre la perizia del tecnico abilitato – prodotta dalla società per mero scrupolo, in quanto non necessaria ai fini dell'agevolazione per beni di costo di acquisto inferiore a 300.000 euro – è stata giurata e consegnata alla società soltanto le prime settimane del mese di gennaio 2021.

In merito all'utilizzo in compensazione del credito di imposta legittimamente maturato, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, a norma dell'art. 1, comma 1059, della L. 178/2020 "Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (...) in tre quote annuali di pari importo, (...) a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo".

Nel caso di specie, tenuto conto che, come si evince dalla dichiarazione del legale rappresentante, il bene risulta interconnesso alla data del 31 dicembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, in linea di principio, la prima delle tre quote del credito d'imposta sia utilizzabile in compensazione a decorrere dall'anno 2020.

L'Agenzia ribadisce inoltre che nel caso in cui la quota annuale (o parte di essa) non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Nel 2021 il contribuente potrà utilizzare in compensazione anche la seconda delle tre quote del credito di imposta.

Chiarimenti sulla cumulabilità anche per il vecchio bonus

Si segnala altresì che con la risposta a interpello n. 604, relativa al credito d'imposta investimenti di cui alla L. 160/2019, l'Agenzia delle Entrate applica anche al "vecchio" credito d'imposta i chiarimenti forniti nell'ambito della circolare n. 9/2021 in relazione alla cumulabilità con altre agevolazioni del credito d'imposta di cui alla L. 178/2020 nel limite massimo del costo sostenuto.

(MF/ms)

Bonus pubblicità 2021: inoltre comunicazione entro il 31 ottobre

Come noto, con l'articolo 57 Dl. 50/2017 è stato introdotto un incentivo fiscale a favore degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici (anche *online*) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato.

L'incentivo si sostanzia in un **credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 D.lgs. 241/1997, previa presentazione di specifica istanza.

Nella versione originaria, per l'anno 2018, il credito d'imposta veniva determinato in misura pari al 75% (elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *startup* innovative) degli investimenti incrementali purché pari o superiori all'1% di quelli dell'anno precedente.

A decorrere dall'anno 2019, è stata prevista una misura unica del 75% per detto credito d'imposta (concesso alle stesse condizioni – investimenti incrementali – e ai medesimi soggetti), mentre per l'annualità 2020 il credito d'imposta è stato concesso, ai medesimi soggetti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e l'agevolazione è stata estesa anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (e quindi non sono locali), analogiche o digitali.

Per il 2021 e il 2022, la Finanziaria 2021 ha originariamente quantificato l'incentivo nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati con riferimento alle campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

Successivamente l'articolo 67, commi 10 e 13, Dl 73/2021 (c.d. Sostegni-bis) ha modificato l'agevolazione in esame estendendola (sempre nella misura unica del 50%) anche agli investimenti su emittenti radio televisive, con riferimento all'anno 2021 e 2022.

Tale modifica ha avuto come conseguenza il rinvio della data di partenza delle istanze di prenotazione da presentare per poter accedere al bonus per l'anno 2021, originariamente previsto per il 1° settembre 2021 e ora, proprio per la necessità di aggiornare la piattaforma telematica per tener conto delle novità di cui al **Decreto Sostegni-bis, previsto per il 1° ottobre e fino al 31 ottobre 2021.**

Si evidenzia che restano comunque valide le richieste pervenute nel periodo 1° marzo – 31 marzo 2021 e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni.

In ogni caso è possibile sostituire la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova.

Ad eccezione della scadenza posticipata, la procedura per accedere all'agevolazione resta invariata; è necessario innanzitutto presentare, come detto, la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati e/o ancora da effettuare nell'anno 2021, entro il prossimo 31 ottobre.

Successivamente, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, va presentata la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", da utilizzare per dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione presentata in precedenza.

Successivamente spetta al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, nel rispetto del limite di spesa stanziato

(determinato in 90 milioni di euro per il 2021), rendere noto l'elenco dei contribuenti ammessi a godere del bonus con relativo importo, da utilizzare in compensazione con modello F24.

(MF/ms)

Servizi online del fisco: nuove regole di accesso

Con un comunicato stampa diffuso il 15 settembre, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che dal **1° ottobre 2021** l'accesso dei cittadini ai servizi on line dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate-Riscossione potrà avvenire solo con Spid, Cie (Carta di identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi).

Professionisti e imprese non sono interessati dalle nuove modalità di autenticazione.

Dunque, le credenziali Fisconline, Entratel o Sister continueranno a essere rilasciate solo alle persone fisiche titolari di partita iva e alle persone giuridiche anche dopo il 1° ottobre 2021.

Con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, avverte l'Agenzia, verranno poi stabilite le regole per queste categorie di utenti.

Tornando al privato cittadino, la dismissione di username e password di Fisconline avverrà alla mezzanotte del 30 settembre 2021, così come previsto dal decreto "Semplificazioni" (art. 24 del Dl 76/2020). Le tre chiavi "digitali" potevano essere già usate da marzo scorso. Contemporaneamente non era più possibile richiedere nuove

credenziali *Fisconline*, mentre era ancora possibile utilizzare le “vecchie”, richieste precedentemente. A fine mese, invece, anche le credenziali *Fisconline* ancora in uso saranno dismesse e da quel momento SPID, CIE e CNS saranno le uniche valide per i servizi on line.

Nulla cambia, invece per i servizi disponibili all’utenza senza registrazione, come la verifica del codice fiscale, la verifica della partita Iva e la prenotazione degli appuntamenti.

Per quanto riguarda le nuove chiavi d’accesso il comunicato ricorda che:

- per avere lo **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è necessario scegliere uno dei 9 gestori di identità digitale attualmente operativi (le informazioni sono disponibili sul sito <https://www.spid.gov.it>) e seguire le procedure di identificazione. Bisogna essere maggiorenni, avere un documento italiano in corso di validità, la tessera sanitaria (o tesserino di codice fiscale), un indirizzo di posta elettronica e un numero di cellulare personali;
- la **CIE** è la nuova carta di identità elettronica, rilasciata dal Comune di residenza: è necessario avere l’intero codice PIN della carta e aver installato sul proprio smartphone l’applicazione “Cie Id”; in alternativa è possibile utilizzare un pc dotato di un lettore di smart card;
- la **CNS**, o Carta nazionale dei servizi, permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, come, per esempio, una chiavetta usb o una smart card dotata di microchip.

Si ricorda che il “cambio” di credenziali non riguarda solo i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, ma anche quelli di Agenzia Entrate-Riscossione.

Tra le funzionalità disponibili on line c’è la possibilità di

consultare la propria situazione debitoria, controllare la presenza di cartelle, avvisi e lo stato dei pagamenti, presentare una richiesta di rateizzazione e ottenere poi il relativo piano di dilazione, chiedere di sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge, pagare, attivare il servizio di alert "Se Mi Scordo" per ricevere i promemoria delle proprie scadenze, delegare un intermediario a operare per proprio conto.

Oltre 44 milioni di accessi al cassetto fiscale

Infine, il comunicato stampa fa il bilancio dell'utilizzo dei servizi on line.

Nei primi 8 mesi del 2021 sono già stati registrati oltre 44 milioni di accessi al cassetto fiscale, il 32,5% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando si attestarono a quota 33,2 milioni, mentre sono quasi 400 mila i documenti ricevuti dall'Agenzia tramite il canale Civis.

Nel periodo gennaio-settembre 2021, infine, nonostante la sospensione delle attività di riscossione a causa dell'emergenza Covid, sono stati quasi 4 milioni i contribuenti che hanno effettuato l'accesso ai servizi web dell'area riservata di Agenzia Entrate-Riscossione (circa il 60% del totale degli accessi totali al sito web). Di questi, considerato il particolare periodo, circa il 70% ha utilizzato il servizio "Controlla la tua situazione" per verificare lo stato delle proprie cartelle.

(MF/ms)